



A.S.L. TO4

*Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea*

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AVICOLI

(C. I. G. Codice Identificativo Gara 5596845699)

Ditta offerente (timbro e firma).....

TITOLO I - Parte tecnica	PAG.
Art. 1) OGGETTO	3
Art. 2) CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE	3
Art. 3) QUANTITÀ E CONSEGNA	4
Art. 4) CONTROLLO ED ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA	4
Art. 5) VIZI	5
Art. 6) PENALITÀ	5
Art. 7) INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI	5
 TITOLO II - Modalità di svolgimento della gara	
Art. 8) OFFERTA - PREZZI E AGGIUDICAZIONE	5
Art. 9) DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO E PROROGA	5
Art. 10) SUBAPPALTO	6
 TITOLO III - Esecuzione del contratto	
Art. 11) PAGAMENTO	6
Art. 12) CESSIONE DI CREDITI	6
Art. 13) SUCCESSIONE FALLIMENTO	6
Art. 14) SOCIETÀ	6
Art. 15) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	6
Art. 16) RISERVE	6
Art. 17) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
 ALLEGATO A	 8

TITOLO I - Parte tecnica

Art. 1) OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di:

- a) Polli senza testa, zampe, frattaglie (a busto)
- b) Polli con testa, zampe, frattaglie (interi)
- c) Coscette di pollo
- d) Filetti di pollo
- e) Tacchini senza testa, zampe e frattaglie (a busto)
- f) Cosce di tacchino
- g) Fese di tacchino produzione nazionale
- h) Uova
- i) Anatra nostrana
- j) Faraona nostrana

Art. 2) CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE

POLLI

I polli e le parti di pollo indicati nell'art. 1 devono provenire da polli di allevamenti intensivi di prima qualità, ben nutriti, novelli, non insufflati di aria.

I polli senza testa, zampe e frattaglie dovranno essere privi di testa, collo, zampe, frattaglie, dissanguati ed eviscerati.

I polli dovranno avere un peso minimo di gr. 900 e massimo di gr. 1.300, nelle pezzature richieste di volta in volta dal Servizio Provveditorato.

Alla consegna devono risultare con pelle possibilmente gialla, sani, asciutti, completamente dissanguati, esenti da fratture, edemi, ematomi, in perfetto stato di conservazione e freschezza, macellati da non più di 24 ore, la carne deve essere chiara, tenera, profumata, saporita, priva di odori e sapori anormali.

Il pollo non deve essere stato trattato con sostanze ad azione anabolizzante. Deve provenire da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 852/04 e del Regolamento CE 853/04.

La merce dovrà essere consegnata in contenitori rispondenti ai requisiti di legge. La bollatura sanitaria dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente.

I petti di pollo dovranno essere costituiti da muscoli pettorali, staccati dallo sterno, ben rifilati e privi di cute senza ematomi, lacerazioni, od altri difetti, del peso medio di kg. 0, 230 (per ogni muscolo).

TACCHINI

I busti, le cosce e le fese dovranno provenire da tacchini femmina di peso inferiore ai kg. 5.5 di fresca macellazione, eviscerati, nonché (limitatamente ai busti) da tacchino gigante di peso non inferiore ai kg. 9 e non superiore ai 12 kg.

UOVA

Le uova devono essere di gallina, fresche, di cat. A, come precisato dal Regolamento CE 557/2007 e s.m.i.

Il guscio deve essere perfettamente pulito, regolare nelle forme e nella porosità.

Alla speratura, la camera d'aria deve rilevarsi appena accennata ed immobile.

L'albume dovrà essere chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei, così pure il tuorlo, che dovrà trovarsi in posizione centrale e rimanere immobile, anche se l'uovo sarà sottoposto a bruschi cambiamenti ed apparire come una massa più densa con contorni assai vaghi.

Alla rottura, le uova dovranno presentare tuorlo intero con membrana integra e resistente, albume denso acquoso, ed avere aspetto, colore, sapore natura e gradevole.

Saranno perciò escluse le uova che comunque risultino avariate ed alterate, sofisticate, adulterate.

Il peso deve essere compreso tra un minimo di gr. 55 ed un massimo di gr. 60 riferito alle classi di cat. A.

OVOPRODOTTO

Ditta offerente (timbro e firma).....

Misto uova fresche da galline. Sgusciate pastorizzate e omogeneizzate come stabilito nel Regolamento CE n.853/04.

Art.3) QUANTITÀ E CONSEGNA

Il consumo annuo presunto è il seguente:

- kg.	4650	polli senza testa, zampe e frattaglie
- kg.	70	polli con testa, zampe e frattaglie
- kg.	1380	petti di pollo
- kg.	4.900	coscette di pollo
- kg.	50	busti di tacchino
- kg.	50	cosce di tacchino
- kg.	3.950	fese di tacchino
- dz.	180	uova fresche
- kg	50	anatra
- kg	50	faraona
- lit	3300	ovoprodotto

I quantitativi suindicati sono puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'ASL TO4. La ditta aggiudicataria si deve intendere impegnata a fornire di volta in volta, i quantitativi richiesti dalla S.C. Provveditorato dell'ASL TO4.

Le consegne anche di minimi quantitativi, dovranno essere effettuate entro quarantotto ore dall'ordine emesso dalla suddetta S.C, anche telefonicamente, al luogo di destinazione indicato sull'ordine suddetto.

In caso di straordinaria somministrazione il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro ventiquattro ore dalla richiesta.

È facoltà dell'amministrazione di addebitare, in caso di ritardo delle consegne oltre il termine stabilito, l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto sulla piazza nonché la penalità di cui all'art. 6.

Art. 4) CONTROLLO ED ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; responsabile inoltre dell'osservanza delle leggi vigenti in materia igienico sanitaria e di commercio relativi alle merci da fornire e degli eventuali danni comunque arrecati sia alle persone che alle cose dell'ASL che a terzi.

Le merci, al momento della loro introduzione nei magazzini del presidio, dovranno essere sottoposte al controllo quali-quantitativo dal competente servizio del Presidio interessato, che dovrà senz'altro respingere le merci che, a suo insindacabile giudizio, non siano accettabili.

In tal caso lo stesso fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con merci bene accette allo stesso servizio il cui giudizio sarà inappellabile.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'amministrazione provvedervi mediante acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del fornitore, unitamente alle penalità di cui all'art. 6

Alle stesse penalità soggiacerà l'aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.

Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dall'A.S.L., senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate e, occorrendo, sulla cauzione definitiva richiesta alla ditta aggiudicataria.

In quest'ultimo caso la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata da parte del depositario entro breve termine da fissarsi all'amministrazione committente.

L'amministrazione non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

L'ASL si riserva la facoltà di provvedere a controlli di qualità.

Art. 5) VIZI

L'accettazione della merce da parte dei funzionari competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti ed imperfezioni, a vizi apparenti ed occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Qualora, successivamente alla consegna, si riscontri l'esistenza di difetti, imperfezioni o comunque vizi non rilevabili all'atto della consegna, anche a seguito di verifiche ed analisi effettuate a mezzo dei competenti uffici, l'appaltatore dovrà sottostare al rimborso delle spese sostenute per le analisi, alla relativa detrazione pari al minor valore della merce che l'amministrazione riterrà, a suo insindacabile giudizio, doversi attribuire alla merce stessa, nonché alla penale di cui all'art. 6.

Art. 6) PENALITÀ

La penale di cui agli articoli 3 - 4 e 5 è stabilita a giudizio insindacabile dell'amministrazione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 secondo la gravità dell'inadempienza.

Art. 7) INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, inosservanze da contestarsi in forma scritta, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza all'uopo di diffida o di altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto, di risarcire ogni conseguente spesa o danno e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'ASL.

TITOLO II - Modalità di svolgimento della gara

Art. 8) OFFERTA - PREZZI E AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita mediante la formula della procedura negoziata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'offerta redatta in carta semplice dovrà indicare la variazione percentuale **unica** di sconto che la ditta è disponibile ad effettuare sul prezzo al chilogrammo per pollame e i tacchini e sul prezzo a dozzina per le uova che risulterà dalla media dei prezzi minimo e massimo, ricavati dal listino quindicinale relativo alla quindicina relativa alla fornitura, dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Torino, alle voci corrispondenti.

Il prezzo della fornitura risulterà dalla media suddetta con l'applicazione della variazione percentuale offerta.

L'aggiudicazione sarà fatta, in un unico lotto, in favore della ditta che avrà effettuato il maggior ribasso percentuale.

Il prezzo offerto ed accettato dall'ASL TO4 in sede di aggiudicazione è da intendersi fisso ed invariabile e quindi valido per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 44, punto 4 della L. 724/94

Nel caso due o più concorrenti facciano la stessa offerta si procederà alla richiesta di miglioramento nel modo che l'amministrazione dell'ASL riterrà più opportuno.

In caso di mancato miglioramento o qualora pervengano offerte uguali si procederà all'affidamento della fornitura mediante sorteggio.

Le condizioni di offerta praticate, accettate dall'ASL in sede di aggiudicazione, sono da intendersi fisse ed invariabili e quindi valide per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9) DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO E PROROGA

La fornitura avrà la durata di 12 mesi, (1 anno), con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di esecutività della delibera di aggiudicazione, fatta salva la facoltà dell'ASL, a fronte di inderogabili e comprovate necessità, di prorogarla fino ad un massimo di novanta giorni o comunque per il tempo necessario ad individuare il nuovo contraente senza che il fornitore possa pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

L'ASL si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di procedere alla rinnovazione del contratto in scadenza, ai sensi della normativa in vigore, qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

L'importo complessivo annuale è di euro 50.000,00 oltre IVA di legge.

Art 10) SUBAPPALTO

È assolutamente vietato il subappalto della fornitura, in tutto o in parte e la cessione di essa ad altre ditte, senza l'espreso consenso scritto dell'amministrazione dell'ASL.

TITOLO III - Esecuzione del contratto

Art. 11) PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura sarà effettuato, a norma di legge, con mandato esigibile presso la Tesoreria dell'ASL TO4.

Ai fini della determinazione della data di ricevimento della fattura, regolare a norma di legge, farà fede la data di registrazione della stessa sul registro fatture in arrivo dell'ente.

In ogni caso l'ASL si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate.

Art. 12) CESSIONE DI CREDITI

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto devono essere notificate nelle forme previste dalle leggi vigenti, nel corso della durata del contratto relativo, previa adesione da parte dell'ASL 6, la cui mancanza determina l'inefficacia della cessione medesima.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

Art. 13) SUCCESSIONE FALLIMENTO

In caso di morte del fornitore, quando trattasi di ditta individuale, l'ASL potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione.

In caso di fallimento a carico del fornitore, il contratto sarà risolto salvo le ragioni spettanti all'ASL con privilegio sulla cauzione depositata.

Art. 14) SOCIETÀ

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i, la capogruppo o mandataria dovrà presentare tutti i documenti necessari per partecipare alla gara di cui ai punti 1) 2) 3)e 4) della lettera di invito.

Art. 15) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicheranno le norme in materia del R.D. 23/5/24 n. 827 ed a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Capitolato Generale d'Oneri dell'ASL in quanto applicabili.

Art. 16) RISERVE

L'ASL si riserva di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora si verifichi l'eventualità che le condizioni economiche praticate risultino meno vantaggiose rispetto a quelle derivanti da convenzioni ex artt.26 L.488/99 e 59, L.388/00.

L'ASL si riserva inoltre la facoltà di sospendere la fornitura, in qualsiasi momento, per mancanza di

finanziamenti, cessazione o riduzione di determinate attività oppure per altri motivi indipendenti dalla volontà dell'ASL.

La sospensione della fornitura non darà diritto alla ditta aggiudicataria ad alcuna azione di rivalsa o risarcimento danni.

l'Amministrazione dell'ASL si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora le condizioni di fornitura offerte non siano compatibili con le proprie disponibilità finanziarie.

Art.17) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3 ; Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n.217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'ASL TO4, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara)